



CIRCOLARE N. 83

Roma, 16 DIC. 1994

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Divisione IX

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO

Protocollo 194591

LORO SEDI

Allegati 1

Uggetto: Versamenti dei proventi del gioco del lotto automatizzato.

Si informano codeste Ragionerie provinciali dello Stato che entro la fine del corrente anno, come riferito per le vie brevi dall'Amministrazione dei monopoli, sarà data completa attuazione al D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 concernente il regolamento di esecuzione dell'ordinamento del gioco del lotto, pubblicato nella G.U. n. 250 del 25 ottobre 1990, estendendone la raccolta automatizzata - affidata in concessione alla società "Lottomatica" - a tutte le sedi estrazionali.

Le disposizioni recate dal citato provvedimento mutano profondamente il procedimento di raccolta del gioco, di riscossione e versamento dei proventi, nonché del pagamento delle vincite, coinvolgendo la competenza della totalità di codesti Uffici.

Si ritiene opportuno, pertanto, fornire al riguardo adeguate istruzioni (in parte già contenute nella nota della scrivente n. 182061 del 7 settembre c.a., diretta anche a codesti Uffici), con riserva di futuri aggiornamenti dovuti ad eventuali modifiche normative.

Il regolamento in questione prevede che i raccoglitori riscuotano i proventi del lotto, acquisiscano l'aggio di loro competenza, paghino le vincite non superiori a £. 1.250.000, rimborsino le giocate escluse dall'estrazione e versino la differenza alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente secondo il territorio di ubicazione del

Se prego di trasmettere copia di questa circolare agli uffici di competenza e di informare la scrivente della data di ricezione e di esecuzione.

punto di raccolta.

Alla contabilizzazione delle somme di cui sopra provvede, per conto di ogni singolo raccoglitore, la società concessionaria, la quale acquisisce i relativi dati in via telematica ed ha l'obbligo di fornire ai raccoglitori stessi e alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato un estratto conto settimanale riepilogativo dei movimenti contabili.

Copia di tale elaborato, corredato di tutti i documenti prescritti dall'art. 25 del D.P.R. n. 303/1990, viene inviata all'Ispettorato compartimentale dei monopoli a cura del raccoglitore.

In tale contesto i ricevitori del lotto assumono la qualità di agenti contabili dello Stato e, come tali, sono assoggettati alle specifiche norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per tale motivo, con separata trattazione, unita in copia, sono state chieste all'Amministrazione dei monopoli alcune modifiche ed integrazioni al regolamento ed, in particolare, la modifica del già citato art. 25, nel senso di far allegare all'estratto conto l'attestato di versamento in c/c postale ovvero la quietanza originale in possesso del raccoglitore e di far pervenire a codeste Ragionerie provinciali dello Stato, per i propri controlli, il relativo estratto.

E' stato chiesto, inoltre, di integrare l'estratto conto con tutti i dati contemplati dall'art. 23 del regolamento e attualmente non contenuti nel menzionato prospetto.

Tali modifiche non influenzano l'attività di codeste Ragionerie, che, tuttavia, in considerazione dell'impossibilità da parte del S.I.R.G.S. di gestire l'elevatissimo numero di contabilità analitiche, devono predisporre ad un riscontro di tipo manuale e documentale sulla base delle notizie e degli atti in loro possesso.

Analoghe difficoltà connesse alla mole dei versamenti sono state rappresentate dalla Banca d'Italia, per cui è stato chiesto che le Sezioni di tesoreria provinciale emettano un'unica quietanza settimanale cumulativa di tutti i versamenti effettuati mediante c/c postale dai raccoglitori del lotto nell'ambito della provincia di competenza. Tale quietanza verrà inviata, unitamente ai relativi bollettini di c/c postale alla coesistente Ragioneria provinciale dello Stato, che, una volta completati i riscontri, fattane copia, dovrà trasmetterla, unitamente alla copia degli estratti relativi ai versamenti effettuati direttamente allo sportello della Tesoreria, alla Ragioneria provinciale "compartimentale", per i motivi più oltre specificati.

Attualmente, e fino a quando non verrà approvato dalla Corte dei Conti lo schema di conto giudiziale, le sezioni di tesoreria emetteranno singole quietanze per ciascun versamento, il cui trattamento contabile è identico a quello indicato nelle presenti istruzioni.

Si precisa che i versamenti della specie, sempre per le ragioni suesposte, sono gestiti dal S.I.R.G.S. in accertamento contestuale e che, allo scopo, sono state integrate le caratteristiche gestionali del capitolo 1801 - capo V - prevedendo sia tale modalità, sia il versamento da parte di debitori diretti.

Tuttavia, non essendo stato possibile, finora, modificare le procedure informatiche, la gestione e la contabilizzazione di tali quietanze rimane affidata alle suddette Ragionerie "compartimentali", alle quali devono essere richiesti eventuali interventi di rettifica delle stesse.

Ovviamente le citate quietanze non devono essere codificate e nessuna notizia di accertamento e di riscossione deve essere comunicata al S.I.R.G.S.

Alla fine dell'esercizio, però, deve essere costituito il residuo per le somme riscosse nell'ultima settimana di dicembre che saranno versate nell'anno successivo.

Pertanto, deve essere comunicata al sistema informativo una variazione positiva ai resti da versare, di importo pari alla somma a debito risultante dall'ultimo estratto conto.

E' di tutta evidenza che anche tale operazione deve essere effettuata per il tramite delle Ragionerie compartimentali.

Quanto ai controlli, coesti Uffici, dopo aver accertato che l'importo della quietanza cumulativa corrisponde alla somma degli importi dei bollettini di c/c ad essa allegati, devono associare il versamento di ogni singolo ricevitore del lotto, risultante dai suddetti bollettini di c/c o dagli estratti di quietanza per i versamenti eseguiti allo sportello della tesoreria, al relativo estratto conto settimanale, verificando che il saldo a debito ivi risultante sia stato versato integralmente entro il giovedì successivo all'estrazione.

Tutti gli estratti conto e i relativi riepiloghi mensili concernenti ogni singolo raccoglitore vanno conservati in ordine cronologico e serviranno da supporto per l'esame del conto giudiziale, le cui istruzioni saranno diramate d'intesa con l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'Ispettore Generale Capo





NOV. 1994
Roma

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Divisione IX

Protocollo 194592

Allegati 1

AL MINISTERO DELLE FINANZE
Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato
Direzione Generale
00100

ROMA

e, per conoscenza:

All'Ufficio Centrale di
Ragioneria presso l'Ammi-
nistrazione dei Monopoli
di Stato
00100

ROMA

Oggetto: D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303. Gestione del lotto automatizzato. Problematiche relative alla contabilizzazione dei proventi.

Il D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento del gioco del lotto) cui, come riferito per le vie brevi da codesta Amministrazione, sarà data completa attuazione entro la fine del corrente anno estendendo la raccolta automatizzata del gioco - affidata in concessione alla società "Lottomatica" - a tutte le sedi estrazionali, muta profondamente il procedimento di raccolta del gioco, di riscossione e di versamento dei proventi, nonché del pagamento delle vincite.

Infatti, il regolamento in questione prevede che i raccoglitori riscuotano i proventi del lotto, acquisiscano l'aggio di loro competenza, paghino le vincite fino ad un importo di £. 1.250.000, rimborsino le giocate escluse dall'estrazione e versino la differenza alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente secondo il territorio di ubicazione del punto di raccolta.

Il presente documento è stato depositato in data 10/11/94 presso l'Archivio di Stato di Roma.

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DI STATO

Alla contabilizzazione delle somme di cui sopra provvede, per conto di ogni raccoglitore, la società concessionaria, la quale acquisisce i dati in via telematica ed ha l'obbligo di fornire ai raccoglitori stessi ed alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato un estratto conto settimanale dei movimenti contabili del gioco del lotto.

Copia di tale elaborato va inviato, corredato di tutti i documenti prescritti dall'art. 25 del D.P.R. n. 303/1990, all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato a cura del raccoglitore.

In tale contesto, appare evidente che i ricevitori del lotto assumono la qualità di agenti contabili e, come tali, sono assoggettati alle specifiche norme della legge e del regolamento di contabilità di Stato, in particolare a quelle relative alla resa del conto giudiziale e delle contabilità amministrative.

Mentre per queste ultime il relativo obbligo risulta assolto con la presentazione degli estratti conto settimanali, per quanto riguarda i conti giudiziali si rappresenta la necessità che codesta Amministrazione, con ogni possibile urgenza, d'intesa con la scrivente, ne predisponga gli schemi da sottoporre all'approvazione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 620 del citato regolamento di contabilità di Stato.

Quanto alla loro compilazione, al fine di sollevare i raccoglitori da tale onere, tenuto anche conto che la società concessionaria è in possesso di tutte le notizie contabili occorrenti (acquisite via telematica e pertanto non alterabili), tale compito potrebbe essere affidato appunto alla società Lottomatica, la quale, per consentire i controlli

da parte degli Ispettorati compartimentali di codesta Amministrazione e delle Ragionerie provinciali dello Stato, nonché in ossequio all'art. 253, comma 4, del menzionato regolamento di contabilità, dovrebbe produrre, per ogni punto di raccolta, anche un riepilogo mensile degli estratti conto settimanali, contenente le riprese contabili dei mesi precedenti e con totalizzazioni a tutto il periodo cui il riepilogo si riferisce.

Sempre ai fini di un più proficuo controllo, poi, per i versamenti effettuati allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale, l'estratto di quietanza cui è fatto cenno all'art. 25 del regolamento in questione deve pervenire alla competente Ragioneria provinciale direttamente dalla Sezione di tesoreria, mentre il raccoglitore deve allegarne l'originale all'estratto conto che invia all'Ispettorato compartimentale.

Per quanto sopra esposto, allo scopo di adempiere compiutamente le disposizioni del regolamento di contabilità di Stato e di contemperare le esigenze dei vari uffici interessati, con riferimento anche alla riunione tenuta presso la scrivente il giorno 19 settembre c.a., si prega cortesemente codesta Amministrazione di voler adottare, con l'urgenza che il caso richiede, idonea iniziativa al fine di pervenire alla modifica ed alla integrazione del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, secondo lo schema di articolato allegato.

Con l'occasione si comunica che l'estratto conto settimanale prodotto attualmente dalla società Lottomatica non contiene tutti i dati prescritti dall'art. 23 del regolamento di attuazione del gioco del lotto. Si prega, pertanto, di voler provvedere a farlo integrare adeguandolo alla norma citata.

Si ritiene, infine, di dover rappresentare l'opportunità di comunicare all'Ente Poste la qualificazione giuridica di agenti contabili dei raccoglitori del lotto, al fine dell'esenzione dal pagamento delle tasse previste dalla tariffa postale.

Si rimane in attesa di conoscere le iniziative adottate.

Il Ragioniere Generale dello Stato



PROPOSTA DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL D.P.R. 7 AGOSTO 1990,
N. 303. SCHEMA DI ARTICOLATO.

ART.....

Al D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- All'art. 24, dopo le parole "conto corrente postale" sono, inserite le seguenti: "a quattro sezioni".

- Al comma 1 dell'art. 25 le parole "l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria," sono sostituite dalle seguenti: "l'attestato di versamento in c/c postale o la quietanza mod. 121 T relativa all'importo versato in tesoreria,".

- Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti:

Art. 25 bis - Il sistema informatico produce mensilmente, per ogni raccoglitore, un riepilogo degli estratti conto settimanali, contenente anche le riprese contabili dei mesi precedenti e le totalizzazioni a tutto il mese di riferimento.

Tale elaborato deve essere inviato, entro lo stesso termine previsto dall'art. 23 del presente regolamento, all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato ed alla Ragioneria provinciale dello Stato competenti secondo l'ubicazione dei singoli punti di raccolta.

Art. 25 ter - Ai fini della regolazione contabile di cui all'art. 26 del presente regolamento, il sistema informatico invia mensilmente all'Amministrazione centrale dei monopoli di Stato, entro lo stesso termine previsto dall'art. 23, un prospetto contenente:

- a) - l'importo complessivo degli aggi trattenuti nel mese di riferimento da tutti i raccoglitori del gioco del lotto;
- b) - l'importo complessivo delle vincite pagate nel mese da tutti i raccoglitori del gioco del lotto;
- c) - l'importo complessivo delle giocate rimborsate nel mese da tutti i raccoglitori del gioco del lotto.

Art. 25 quater - Il sistema informatico produce, per conto di ogni singolo raccoglitore, il conto giudiziale dell'esercizio o della gestione.

Il conto giudiziale, sottoscritto dal raccoglitore, viene da questi inviato al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, il quale, giudicatolo regolare, vi appone il visto, vi unisce gli estratti conto settimanali, gli originali degli scontrini vincenti, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati, gli attestati di versamento in c/c postale e/o le quietanze di tesoreria mod. 121 T e lo invia alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

All'art. 26, dopo le parole "l'Amministrazione dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: " sulla base dei dati contenuti nel prospetto di cui all'art. 25 del presente regolamento".
